

| | |
|--|--|
|  REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA | |
| DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE ED ENERGIA AREA TUTELA GEOLOGICO-IDRICO-AMBIENTALE | |
| Servizio disciplina servizio idrico integrato, gestione risorse idriche, tutela acque da inquinamento | risorseidriche@regione.fvg.it ambiente@certregione.fvg.it tel + 39 040 377 4512 fax + 39 040 377 4513 I - 34126 Trieste, via Giulia 75/1 |

ALLEGATO 2

IPD/IGD/.

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni a cui dovrà essere vincolata la concessione di derivazione d'acqua richiesta da(C.F.)con sede in.....via.....n., con istanza dd., presentata in data

ART. 1 - QUANTITA' ED USO DELL'ACQUA DA DERIVARE

La quantità d'acqua da derivare è indicata in dettaglio nelle tabelle sottostanti:

| Presa | Comune | Localizzazione | Denominazione | Portate (l/s) | | | uso | Prelievo max annuo mc |
|-------|--------|---------------------------------------|--|---------------|-------|-------|-------|-----------------------|
| | | | | Min | Med | Max | | |
| | | f.....part..... os.l.m.m. | Corso d'acqua e sponda o Nome sorgente | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

[e con le seguenti caratteristiche per le prese sotterranee]:

| Presa | Tipo | Profondità (m) | N° filtri | Diametro | Potabilità |
|-------|-------|----------------|-----------|----------|------------|
| | | | | | |
| | | | | | |

【 La portata è fissata in moduli massimi complessivi (..... l/s) e moduli medi complessivi (..... l/s), per un prelievo massimo annuo complessivo di mc. 】

Detta quantità potrà in seguito variare in applicazione di norme relative al corretto e razionale uso delle risorse idriche interessate.

ART. 2 - LUOGO - MODO DI PRESA - UTILIZZAZIONE DELL'ACQUA

Le modalità e le condizioni della raccolta, regolazione, estrazione, derivazione e adduzione sono descritte nel progetto dd. a firma del, e consistono sostanzialmente in:

.....
.....
.....

Le opere dovranno essere attuate in conformità al suddetto progetto, salvo quelle varianti che saranno riconosciute ammissibili.

Qualora in seguito si rendessero necessarie tali provvidenze, il Concessionario dovrà porre in atto tutti quei provvedimenti che, all'uopo, potessero venire fissati dall'Autorità concedente, a suo insindacabile giudizio, nei modi e nei tempi che dalla stessa saranno prescritti.

ART. 3 - REGOLAZIONE DELLA PORTATA [E DEFLUSSO MINIMO VITALE]

Affinché la portata di concessione non possa essere superata e non entri nella derivazione, fin dalla sua origine, una quantità d'acqua maggiore della concessa, [non] si rende necessaria per ora l'adozione di particolari opere modulatrici.

Qualora in seguito si rendessero necessarie tali provvidenze, l'utente è tenuto alla loro attuazione nei tempi e nei modi che all'uopo saranno disposti dall'Autorità concedente.

[Il Concessionario, a termini dell'art. 38, comma 4, delle Norme di attuazione del progetto del Piano regionale di tutela delle acque, dovrà garantire lungo tutto il tratto sotteso dalla derivazione, ed in ogni condizione idrologica, il deflusso minimo vitale stabilito in misura non inferiore a quanto riportato nella seguente tabella:]

| <i>Presa</i> | <i>Rilascio DMV (l/s)</i> |
|---------------------|----------------------------------|
| | |
| | |

[Il Concessionario, a termini dell'art. 48, comma 2, delle Norme di attuazione del progetto del Piano regionale di tutela delle acque, dovrà garantire il deflusso minimo vitale stabilito in misura non inferiore a quanto riportato nella seguente tabella:]

| <i>Presa</i> | <i>Rilascio DMV (l/s)</i> |
|---------------------|----------------------------------|
| | |
| | |

[I relativi manufatti dovranno permettere l'adattamento degli stessi a possibili diversi valori della portata di rispetto che potranno essere adottati in futuro.]

ART.4- STRUMENTI DI MONITORAGGIO

Il Concessionario dovrà installare e mantenere in regolare stato di funzionamento, idonei dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi d'acqua derivati; i risultati delle misurazioni andranno trasmessi con frequenza annuale alla Direzione centrale ambiente ed energia, Servizio disciplina servizio idrico integrato, gestione risorse idriche, tutela acque da inquinamento -Sede dientro tre mesi dalla conclusione dell'anno solare.

[*Il Concessionario dovrà quantificare forfaitariamente le portate ed i volumi d'acqua derivati, valutandoli sulla base delle caratteristiche tecniche dei dispositivi di prelievo e dell'indicativa durata temporale dei prelievi.*]

ART. 5- CONDIZIONI PARTICOLARI CUI DOVRA' SODDISFARE LA DERIVAZIONE

Il Concessionario è tenuto a:

-mantenere in regolare stato di funzionamento le opere di raccolta, derivazione e restituzione, le opere costruite nel corso d'acqua per la derivazione, mantenere le imboccature delle derivazioni munite degli opportuni manufatti e conservarle in buono stato;

-provvedere, qualora si rendesse necessaria, all'adozione di particolari opere modulatrici o limitatrici affinché la portata di concessione non possa essere superata;

-su indicazione dell'Amministrazione concedente, modificare il regime dei prelievi qualora il monitoraggio dello stato quantitativo/qualitativo degli acquiferi dovesse eventualmente evidenziare, nel futuro, problematiche a carico dei livelli delle acque sotterranee tali da pregiudicare il

conseguimento/mantenimento degli obiettivi di qualità e quantità definiti per il corpo idrico interessato;

- osservare le eventuali prescrizioni imposte dall'autorità concedente nell'interesse dei terzi ed al fine di evitare pregiudizi nei confronti delle proprietà e dei fondi vicini, ferma restando la responsabilità del concessionario nel caso di eventuali danni;
- ottemperare alle prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative che l'Autorità concedente dovesse eventualmente imporre, in relazione alle esigenze di pianificazione delle utilizzazioni, riguardo all'eventuale revisione della derivazione concessa, senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

[-eseguire, su richiesta dell'autorità concedente, le opere che si rendessero necessarie per assicurare l'equilibrio complessivo tra i prelievi e la capacità di ricarica dell'acquifero, anche al fine di evitare fenomeni di intrusione di acque salate o inquinate, e quant'altro sia utile in funzione del controllo del miglior regime delle acque;]

[-regolare le derivazioni in modo che non si introducano acque eccedenti la portata dei rispettivi canali, nei limiti dei quantitativi legittimamente concessi, e che in ogni evento di piena, per mezzo degli opportuni scaricatori, siano smaltite le acque sovrabbondanti]

[-regolare la derivazione in modo da garantire il livello di deflusso necessario alla vita nell'alveo sotteso in maniera tale da non danneggiare gli equilibri degli ecosistemi interessati ed assicurare l'equilibrio del bilancio idrico, in ottemperanza alle disposizioni, anche transitorie, adottate dall'Amministrazione concedente;]

[- a termini dell'art. 46, punto 2, delle vigenti Norme di attuazione del progetto del Piano regionale di tutela delle acque (PRTA), predisporre appositi piani di monitoraggio, per l'approvazione da parte di ARPA, l'Ente Tutela Pesca del FVG e l'Amministrazione concedente, da svolgersi per i tre anni successivi al collaudo, finalizzati alla verifica dell'efficacia del Deflusso minimo vitale per il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale a termini della Direttiva 2000/60/CE;]

[-modificare la derivazione, anche in relazione agli esiti dei sopraindicati monitoraggi, in relazione ad eventuali variazioni del minimo deflusso costante vitale imposte dall'Amministrazione concedente, senza diritto ad alcun indennizzo, salva la riduzione del canone di concessione;]

[-osservare le prescrizioni dell'autorità concedente riguardo alle garanzie da osservarsi nell'interesse del regime idraulico, nonché alle cautele da osservarsi in caso di piena;]

[-eseguire a sue spese le variazioni che, a giudizio insindacabile dell'Autorità concedente, le circostanze sopravvenute rendano necessarie nelle opere relative alla concessione per l'incolumità dell'alveo o del bacino, e delle infrastrutture esistenti;]

[-munire le bocche di presa delle derivazioni di apparecchiature idonee a impedire il passaggio del pesce;]

-agevolare tutte le verifiche che l'Autorità concedente intendesse eseguire a mezzo dei propri funzionari relativamente all'esatta osservanza delle leggi e dei regolamenti in vigore, nonché delle disposizioni speciali regolanti la concessione.

ART. 6- GARANZIE DA OSSERVARSI

Sono a carico del Concessionario l'esecuzione e la manutenzione di tutte le opere per l'attraversamento di strade, canali, scoli e simili, nonché quelle relative alla difesa delle proprietà e del corpo idrico interessato dall'impianto che, in dipendenza della concessa derivazione, si rendessero necessarie, tanto prima quanto dopo l'inizio dei lavori.

In particolare il Concessionario è inoltre obbligato a:

- eseguire tutte le opere, provvidenze e variazioni che, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, le circostanze sopravvenute rendano necessarie negli impianti relativi alla concessione per l'incolumità del corpo idrico e delle infrastrutture esistenti;
- realizzare le opere nel rispetto delle vigenti Norme di attuazione della pianificazione di settore;
- adottare tutti gli accorgimenti atti ad evitare pregiudizi nei confronti delle proprietà e dei fondi vicini;
- rendere la presa inaccessibile a terzi.

Infine il Concessionario è responsabile di eventuali danni causati nel corso dell'esecuzione dei lavori e dell'esercizio della derivazione lasciando comunque sollevata ed indenne l'Amministrazione concedente da qualsiasi molestia o controversia che potesse sorgere con terzi in dipendenza della concessione di derivazione d'acqua.

ART. 7 - TERMINI PER L'ATTUAZIONE DELLE OPERE

Sotto pena di decadenza il Concessionario dovrà iniziare, ultimare i lavori ed attuare l'utilizzazione

dell'acqua entro 12 mesi dalla notifica del decreto di concessione.

L'inizio dei lavori è subordinato all'acquisizione dei pareri, autorizzazioni previsti dalle norme di tutela ambientale, urbanistiche ed idrauliche e quant'altro necessario per la realizzazione delle opere.

Ultimati i lavori dovrà essere data comunicazione all'Amministrazione concedente che procederà al loro collaudo.

ART. 8 - COLLAUDO E TERMINI PER LA UTILIZZAZIONE DELL'ACQUA

[Ai fini del collaudo il Concessionario dovrà, a termini dell'art. 47, comma 5, delle Norme di attuazione del progetto di Piano regionale di tutela delle acque, provvedere ad eseguire una prova di portata a due gradini volta a determinare almeno la trasmissività dell'acquifero e le curve di abbassamento e di risalita sulla base della portata media di concessione e della portata massima di concessione. Della data di esecuzione della prova dovrà essere data preventiva comunicazione al Direzione centrale ambiente ed energia, Servizio disciplina servizio idrico integrato, gestione risorse idriche, tutela acque da inquinamento -Sede di]

Eseguita la visita di collaudo, l'Amministrazione concedente provvederà a redigerne il relativo verbale e certificato di collaudo.

Ove la predetta Amministrazione riconosca la necessità di maggiori lavori o di modifiche a quelli eseguiti, dovrà prescrivere nel verbale di visita un termine per la loro esecuzione e stabilire altresì se, in pendenza della loro esecuzione, possa o meno attuarsi la derivazione.

Entro mesi 2 (due) dalla data del provvedimento di approvazione del certificato di collaudo, il Concessionario dovrà, sotto pena di decadenza, utilizzare l'acqua concessa.

ART. 9 - DURATA DELLA CONCESSIONE

Salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, la concessione è accordata ai sensi dell'art. 42, comma 6, della L.R. 11/2015 per anni (.....), successivi e continui a decorrere dalla data del decreto di concessione, subordinatamente all'osservanza degli obblighi e delle condizioni stabilite nel presente atto.

In mancanza di rinnovazione, come nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, il concessionario è obbligato, con oneri a proprio carico, alla riduzione in pristino dello stato dei luoghi nelle condizioni richieste dal pubblico interesse, fatta salva la possibilità della Regione di acquisire al patrimonio regionale le opere relative all'impianto di derivazione realizzato in aree del demanio idrico regionale, senza compenso.

A termini dell'art. 53 della L.R. 11/2015 il Concessionario decade dal diritto di derivare l'acqua nei seguenti casi:

- a) mancato esercizio della derivazione per tre anni consecutivi;
- b) mancato rispetto delle condizioni e delle prescrizioni inerenti la derivazione e l'utilizzazione dell'acqua, contenute nel disciplinare di concessione e nel provvedimento di concessione;
- c) variante all'impianto di derivazione o alle condizioni di esercizio della derivazione in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 47, della L.R. 11/2015;
- d) mancato pagamento di tre annualità consecutive dei canoni demaniali determinati ai sensi dell'articolo 50, della L.R. 11/2015;
- e) mancato pagamento di un'annualità del canone demaniale relativo alle autorizzazioni all'esercizio provvisorio di grande derivazione d'acqua ai sensi dell'articolo 50, comma 8, della L.R. 11/2015;
- f) grave o reiterata inosservanza di disposizioni legislative e regolamentari in materia di derivazione d'acqua;
- g) la mancata realizzazione dell'opera di derivazione nei termini indicati nel progetto.

ART. 10 - CANONE

Il Concessionario dovrà corrispondere, entro il mese di febbraio dell'annualità in corso alle Finanze della Regione, il canone annuo anticipato di €

[- pari al minimo al riguardo stabilito dalle vigenti norme;]

[- in ragione di euro/moduloper moduli;]

[- triplicato ai sensi dell'art. 12 bis del R.D. 1775/1933;]

[- in ragione di un prelievo pari a mc/anno;]

nonché per l'anno in corso dell'importo corrispondente a quota parte del suddetto canone rapportato al periodo intercorrente tra la data del presente provvedimento ed il ..., fatti salvi conguagli e futuri aggiornamenti.

Per esigenze di carattere contabile ferma restando la scadenza della concessione, l'annualità del canone è

riferita all'anno solare prevedendo pertanto la scadenza della stessa al 31 dicembre; detto canone potrà inoltre essere modificato in relazione alle eventuali variazioni della portata risultante dagli accertamenti da effettuarsi all'atto del collaudo.

Il canone è dovuto anche in caso di mancato utilizzo parziale o totale della concessione, salvo il diritto di rinunciare alla concessione, con liberazione del pagamento del canone allo spirare dell'annualità in corso al momento della verifica dell'avvenuto ripristino dello stato dei luoghi.

L'Amministrazione concedente potrà effettuare misurazioni di portata e controlli periodici degli impianti, anche indipendentemente dalle verifiche di cui all'art. 17 del R.D. 14.08.1920 n. 1285.

Il Concessionario sarà tenuto a sua cura e spese ad eseguire le constatazioni e le misurazioni che il predetto Servizio riterrà necessarie, fornendo ed installando tutti gli apparecchi di misura che dall'ufficio stesso saranno richiesti ed a permettere, ai funzionari incaricati, il libero accesso agli impianti.

ART. 11 - PAGAMENTI E DEPOSITI

Il Concessionario ha dimostrato, con la produzione delle regolari quietanze, di aver effettuato il versamento, presso la Tesoreria regionale della somma di € , a titolo di cauzione, a garanzia degli obblighi che il Concessionario viene ad assumere per effetto della concessione, somma che ove nulla osti, sarà restituita al termine della concessione stessa.

Restano poi a carico del Concessionario tutte le spese conseguenti alla concessione.

[ART. 12 - OBBLIGHI ITTIOGENICI]

Il Concessionario dovrà assolvere all'obbligo ittiogenico quantificato dall'Ente Tutela Pesca del Friuli Venezia Giulia in avannotti annui da monetizzare con separato atto da definire con il citato Ente.

[Il Concessionario è tenuto a corrispondere gli eventuali obblighi ittiogenici che l'Ente tutela pesca si riserva di calcolare in futuro]

ART. 12 [13] - RICHIAMO A LEGGI E REGOLAMENTI

Oltre alle condizioni contenute nel presente disciplinare, il Concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza:

- di tutte le disposizioni di legge di cui al T.U. - R.D. 1775/1933 e successive modificazioni ed integrazioni;
- delle relative norme regolamentari;
- di tutte le prescrizioni legislative e regolamentari concernenti il buon regime delle acque pubbliche, l'agricoltura, la piscicoltura, l'industria, l'igiene e la sicurezza pubblica, la tutela delle acque dall'inquinamento, nonché dell'ambiente e della pianificazione territoriale.

ART. 13 [14] - DOMICILIO LEGALE

Per ogni effetto di legge il Concessionario elegge il proprio domicilio in

Luogo,.....

Per accettazione
Il legale rappresentante.
Sig.

(documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005)